

## FAMIGLIA

### Assegno divorzile

#### Prova autosufficienza economica

---

#### Cassazione civile, sentenza 11538/2017

Dopo aver sancito, nella storica sentenza n. 11504/2017, l'esclusiva natura assistenziale dell'assegno divorzile con l'addio ad ogni riferimento al parametro del pregresso tenore di vita, la Corte di Cassazione cerca di far chiarezza sulle **modalità con le quali va fornita la prova della non autosufficienza di chi richiede il mantenimento.**

Con la **sentenza numero 11538/2017** (qui sotto allegata), la prima sezione civile della **Corte di cassazione** ha respinto il ricorso di un uomo che, reputando esagerato il versamento in **mancaza di prova circa l'inesistenza assoluta di possibilità di lavoro**, ne chiedeva la revisione.

I giudici hanno ritenuto che **all'ex che chiede l'assegno non può essere richiesta una simile prova "diabolica"**, nel caso in cui la non autosufficienza può essere desunta anche da altri fattori.

Secondo la Corte, l'assegno deve essere riconosciuto in favore di **chi disponga di redditi insufficienti a condurre un'esistenza libera e dignitosa** e deve essere contenuto nei limiti di quanto necessario senza provocare illegittime locupletazioni.

Tuttavia **non è possibile ancorarne il riconoscimento all'inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro**, specie ove, come nel caso di specie, il richiedente dimostri che non dispone di un impiego fisso, non beneficia dell'assegnazione della casa coniugale, non percepisce un reddito regolare e abbia addotto di essersi impegnato nella ricerca di un lavoro.

La prova della non autosufficienza può essere più agevolmente raggiunta, quindi, con riferimento agli indici indicati dalla Suprema Corte, ossia il possesso di redditi, il possesso di cespiti patrimoniali, le capacità lavorative e la disponibilità di una casa di abitazione.



11538.17

**ESENTE**

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del popolo italiano

Udienza pubblica  
in  
camera 26/10/2016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

OGGETTO  
Cassazione degli  
effetti civili del  
matrimonio - Asser-  
zione di mantenimento  
per il coniuge  
critereio per la con-  
danna - Giu-  
verno del. In specie  
di lite

PRIMA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 6675/2010  
n. 11538  
dep.

Composta dagli Ill. Sigg.ri Magistrati:

cod. Sa Valore Di Palma	Presidente del
cod. Massimo Deglietti	Consigliere
cod. Pietro Campanaro	Consigliere
cod. Maria Bernardini	Consigliere
cod. Antonio Pietro Tancigere	Consigliere

ha pronunciato in seguito

**In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere la presenza di  
gli altri delib. relativi,  
a norma dell'art. 52  
d.lgs. 166/00 in quanto:**  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis), presso lo studio dell'Avv.

(omissis), rappresentato e difeso dall'Avv. (omissis)

(omissis) del foro di Cagliari, come da mandato a margine del

ricorso;

ricorrente

1716  
2016